



11.07.2025

Informativa n. 500 per le casse di compensazione AVS e gli organi di esecuzione PC

Assicurazione in caso di maternità e adozione del Cantone di Ginevra – Spese amministrative

Al fine di garantire un'indennità minima alle casse di compensazione che applicano l'assicurazione maternità cantonale ginevrina, il Consiglio di Stato ha adottato, nella seduta del 2 luglio 2025, una modifica al regolamento di applicazione della legge.

Fino ad oggi, il rimborso delle spese amministrative era identico per tutte le casse interessate e ammontava allo 0,0064% dei salari e/o redditi soggetti a contribuzione AVS. Questa base resta applicabile. Tuttavia, essa viene ora completata da una misura che garantisce un importo minimo annuo di CHF 1'500.– per cassa.

Questo minimo garantito consente di assicurare che le casse con una massa salariale ridotta legata alla gestione dell'assicurazione maternità possano comunque coprire le proprie spese, conformemente all'articolo 132, capoverso 1, del Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS).

La modifica regolamentare è stata pubblicata dal Cantone di Ginevra [nel Foglio ufficiale dell'8 luglio 2025](#). Essa entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.

Per qualsiasi domanda potete rivolgervi a: jeremie.maret@ofas.admin.ch, Tel. +41 58 464 14 58
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Settore Vigilanza e organizzazione, ao@bsv.admin.ch.